

----- **STATUTO** -----

Art. 1 - Costituzione e operatività della Fondazione -----

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE RE MANFREDI"** (di seguito la "Fondazione"). -----

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

L'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà reso efficace e spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, esclusivamente dopo l'avvenuta iscrizione nel RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore). -----

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14, ss., cod. civ., del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed eventuali modificazioni, e leggi collegate. -----

Art. 2 - Sede e Durata -----

La Fondazione ha sede legale in Manfredonia, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e indicato nel RUNTS. -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

Art. 3 - Logo -----

Il logo della Fondazione è costituito dal disegno di una corona color oro, con alla base la scritta **"FONDAZIONE RE MANFREDI"** alla quale sarà aggiunto l'acronimo "ETS" dopo l'avvenuta iscrizione al RUNTS. -----

Art. 4 - Scopo e attività della Fondazione -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale nei settori per la promozione della cultura, dell'arte e del turismo, quali manifestazioni della civiltà dell'uomo, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali. Essa persegue i suoi fini ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, avviando, sviluppando, coordinando, supportando e promuovendo iniziative proprie e di terzi. -----

Art. 4.1 - Attività di interesse generale -----

La Fondazione persegue il proprio scopo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017: -

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

2. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; ---
3. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 CTS; -----
5. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. -----

Nelle finalità della Fondazione sono, in particolare, ricomprese le seguenti iniziative: ----

1. Evento culturale denominato "Premio internazionale di cultura Re Manfredi" con il quale si premiano quanti nel campo delle scienze, delle lettere, arti e professioni hanno contribuito al progresso civile; -----
2. Concorso di poesia nazionale, con attribuzione di un premio finale ai primi classificati, con apposita sezione, in co-organizzazione con le Scuole, dedicata ai giovani, in particolare ai diversamente abili, oltre le sezioni "Edite" e "Inedite"; --
3. Manifestazioni culturali finalizzate all'esigenza di dare un senso alle attività di relazione e di comunicazione per la promozione umana della società civile; -----
4. Organizzazione di congressi, convegni e tavole rotonde di particolare valore scientifico e culturale. -----

Art. 4.2 - Attività diverse -----

1. La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, D.Lgs. n.117/2017, cit., e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra riportate, che siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. -----
2. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate dalla Fondazione, sarà documentato a cura dell'Organo di amministrazione nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Articolo 4.3 – Attività strumentali, accessorie e connesse -----

La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, può operare in cooperazione con tutti gli attori del sistema economico-sociale locale, ivi comprese le associazioni professionali e di categoria e le altre istituzioni pubbliche e private. -----

Per perseguire lo scopo statutario, la Fondazione potrà: -----

- assumere servizi, anche di interesse pubblico ed anche in regime di concessione, relativi

ad attività e settori coerenti con i propri fini istituzionali, previa stipulazione della relativa convenzione con gli enti e le istituzioni concedenti, pubblici e privati; -----

- promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica territoriale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questi e la Fondazione; -----

- promuovere la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Associazioni o Fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero; -----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di uso, di superficie, o di altri diritti parziali su beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni e negozi di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi; -----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o quelli comunque e a qualsiasi titolo posseduti o detenuti; -----

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione professionale, di specializzazione, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti; -----

- svolgere o far svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed altre attività accessorie; -----

- istituire ed erogare premi e borse di studio, bandire concorsi; -----

- gestire musei, aree e parchi; -----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; -----

- partecipare a progetti di partenariato, co-programmazione e co-progettazione di cui agli artt. 55 e ss. D.Lgs.n.117/2017. -----

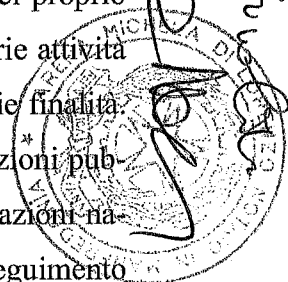
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo della propria denominazione, del proprio logo e della propria immagine, nonché delle eventuali denominazioni delle proprie attività di cui può consentire o concedere l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità.

La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini. Per il conseguimento degli scopi come sopra indicati, la Fondazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la partecipazione in società, enti di qualsiasi tipo strumentali o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali. --

Articolo 4.4 – Raccolta fondi -----

Michael De Ma
Adriana De Ma
Sara De Ma
Sara De Ma

Estelle De Ma
Michael De Ma



La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i Soci e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. 117/2017. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. -----

Articolo 5 – Patrimonio, fondo di gestione e mezzi finanziari -----

1. Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione e da un Fondo di gestione. ---

2. Rientrano nel Fondo di dotazione: -----

a. I conferimenti a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione; -----

b. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione; -----

c. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione; -----

d. i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non imputati a Fondo di Gestione. -----

3. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d'esercizio, è costituito da: -----

a. le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima; -----

b. eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione; -----

c. i contributi corrisposti dai Fondatori e dai Soci; -----

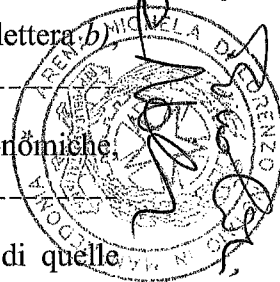
d. eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o enti, vincolati all'attuazione di specifico/i progetto/i e/o attività della Fondazione e/o di specifici settori della Fondazione; -----

- e. eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione; -----
- f. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati senza espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione; -----
- g. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, non espressamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali. -----

Articolo 6 - Divieto di distribuzione degli utili e assenza scopo di lucro -----

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: -----
 - a. la corresponsione ad amministratori, sindaci, revisore e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -----
 - b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni; -----
 - c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----
 - d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle



società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, D.lgs. 117/2017, *cit.*, e modificazioni; -----

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento od al diverso limite che dovesse essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. -----

3. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse nonché delle altre attività, quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo. -----

Articolo 7 – Esercizio finanziario, libri e scritture della Fondazione -----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. ---

1. Il Consiglio di amministrazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, approva il progetto di bilancio di esercizio corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di controllo. -----

2. La redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, è effettuata nei modi di legge. -----

Una volta approvato, il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione. ---

3. Qualora richiesto dalla legge, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il relativo incarico verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata dell'Organo di controllo. Qualora il bilancio sia stato assoggettato a revisione legale dei conti, ad esso andrà allegata la relativa relazione emessa dal soggetto incaricato. ---

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno destinati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti. -----

5. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, co. 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, la Fondazione deve tenere: -----

- il libro dei fondatori e dei partecipanti tenuto dal Consiglio di amministrazione; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, tenuto dal Consiglio di amministrazione, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- il libro dei volontari tenuto dal Consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuti dallo stesso organo amministrativo; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, e degli eventuali altri Organi della Fondazione, tenuti dagli Organi cui si riferiscono. -----

Art. 8 – Membri della Fondazione -----

Membri della Fondazione sono: -----

- Promotori Fondatori; -----

- Partecipanti; -----

Art. 9 – Promotori Fondatori -----

Sono Promotori Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, ovvero hanno aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge. -----

Promotori Fondatori sono: -----

Giovanni Tricarico, Roberto Lo Scocco, Pasquale Ricucci; Gelsomino Ciro, Gelsomino Antonella; De Meo Michele; Gelsomino Cosimo Damiano; Gelsomino Sara; Gelsomino Alessia; Gelsomino Marco. -----

Il Consiglio di amministrazione può accogliere nella Fondazione nuovi Fondatori Promotori che ne facciano richiesta e contribuiscano alla attuazione dello scopo della Fondazione.

L'ammissione a Fondatore Promotore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni. In caso di accoglimento della do-

manda, la deliberazione è annotata sul libro dei Fondatori Promotori ed il nominativo sarà altresì annotato nello Statuto in occasione della successiva convocazione del Cda per modifica statutaria, salvo che non sia appositamente convocata. -----

I Promotori Fondatori, potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, e così in perpetuo. -----

Art. 10 – Partecipanti -----

Possono divenire "partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. -----

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita. -----

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda ammissione presentata dall'interessato allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato entro sessanta giorni. In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione è annotata sul Libro dei Partecipanti. In caso di respingimento la deliberazione deve essere adeguatamente motivata. -----

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono Volontari, ai sensi dell'art 17 D.lgs 117/2017, le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'accettazione del nuovo Volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di inte-

resse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Volontari. -----

Art. 11 – Decadenza e recesso -----

I Promotori Fondatori ed i Partecipanti decadono nel caso di decesso o di interdizione. ----

I Promotori Fondatori decadono altresì qualora non partecipino, senza valido motivo, ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo. -----

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

I Promotori Fondatori possono recedere con preavviso di tre mesi. -----

Art. 12 – Esclusione -----

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, con la maggioranza assoluta dei membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 4 e con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: -----

- trasformazione, fusione, scissione; -----
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedura di liquidazione; -----
- apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; -----
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali ricevute. -----

I Promotori Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, tranne che per cause di decadenza accertate dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 13 - Organi della Fondazione -----

Sono Organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Indirizzo; -----
- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e, se nominato, il Vice presidente; -----
- l'Assemblea di Partecipazione; -----

- L'Organo di Controllo e Revisione. -----

Art.14 - Consiglio d'Indirizzo -----

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Promotori Fondatori. -----

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione ulteriori rispetto al presente Statuto e proposti dal Consiglio di Amministrazione. -----

In particolare: -----

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; -----
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; --

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dev'essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. -----

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

Art.15 - Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo -----

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. -----

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. -----

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri tutti nominati dai Promotori Fondatori, anche tra persone esterne alla Fondazione, mentre nel caso ci siano Partecipanti, questi nominano un membro dello stesso Consiglio. -----

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. -
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, la nomina del sostituto viene fatta per cooptazione dai consiglieri restanti. I consiglieri entranti durano in carica fino alla naturale scadenza triennale del Consiglio di amministrazione. -----

Il Consiglio di amministrazione realizza gli obiettivi ed i programmi della Fondazione presenti nello Statuto e proposti dal Consiglio di Indirizzo. -----

In particolare, esso provvede a: -----

- predisporre ed approvare sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo; -----
- nominare, su indicazione del Presidente, un Vice Presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione; -----
- delegare specifici compiti ai consiglieri; -----
- deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; -----
- deliberare sulle alienazioni e sugli acquisti dei beni mobili e immobili, stabilendone la destinazione; -----
- fissare i criteri per l'ammissione dei Partecipanti; -----
- accogliere o respingere la richiesta di ingresso di nuovi Partecipanti che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione stesso; -----
- accogliere o respingere la richiesta di ingresso di nuovi Promotori Fondatori che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione stesso e contribuiscano al raggiungimento dello scopo della Fondazione. -----
- deliberare gli incrementi di patrimonio; -----
- predisporre ed approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione di servizi; -----
- nominare, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico; -----
- nominare, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; -----
- deliberare, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi componenti, su proposta del Presidente, le modificazioni dello Statuto; -----
- autorizzare a stipulare ogni opportuno atto, negozio o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui, senza esclusione di altri: -----
 1. contrarre mutui; -----
 2. richiedere affidamenti in conto corrente; -----
 3. stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati; -----
- provvedere all'assunzione ed al licenziamento dell'eventuale personale dipendente della

- Fondazione e determinarne il trattamento giuridico ed economico; -----
- trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune; -----
 - provvedere all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione; -----
 - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, per oggetti specifici e a tempo determinato, un Comitato Scientifico i cui componenti saranno scelti tra persone particolarmente qualificate nel campo della cultura e degli studi. I componenti del Comitato Scientifico avranno compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, potranno partecipare alle riunioni dello stesso ed esprimere in tale sede pareri e proposte, senza diritto di voto. -----

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, con almeno tre giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica, compreso il Presidente. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale la decisione assunta con il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. -----

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono potere essere identificati e deve essere, comunque, assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi, di ricevere, trasmettere e visionare la documentazione inerente alla riunione non conosciuta in precedenza; deve, altresì, essere assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione collegati a distanza devono poter disporre

della medesima documentazione distribuita a coloro che sono presenti nel luogo in cui si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario che devono operare congiuntamente. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

Art. 18 - Presidente -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati. -----

Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. -----

In particolare, il Presidente: -----

- predispone i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; -----
- predispone, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; -----
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; -----
- convoca e presiede il Consiglio di indirizzo; -----
- convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione, ove istituita; -----
- convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito; -----
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----
- predispone il bilancio annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; -----
- firma tutti gli atti della Fondazione; -----
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento; -----
- esegue ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. --

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio, determinando i limiti della delega. I titolari della delega devono relazionare periodicamente al

Presidente in merito all'assolvimento dell'incarico ricevuto. Inoltre, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente può nominare un consulente, scegliendolo anche tra persone estranee alla Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa. -----

Art. 19 – Vice Presidente -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. -----

La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente. -----

Art. 20 - Assemblea di partecipazione -----

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Assemblea di Partecipazione. -----

L'assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti. L'assemblea di Partecipazione si riunisce, dietro richiesta formulata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la convocherà, non più di una volta all'anno e in un periodo tale da non recare pregiudizio all'attività della Fondazione, in forma plenaria non elettiva, a cui parteciperanno oltre ai Partecipanti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, quale momento di ascolto, confronto ed analisi delle eventuali proposte formulate dai Partecipanti stessi in ordine alle iniziative culturali, attività e programmi della Fondazione. -----

Art. 21 – Organo di Controllo e Revisione legale -----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio di amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, cod. civ. e almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con altre cariche della Fondazione. L'organo di con-

trollo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 117/2017, *cit.*, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, D.Lgs. 117/2017, *cit.*. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

I compensi e le indennità spettante all'Organo di Controllo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono a carico della Fondazione. -----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui ai precedenti commi di questo articolo. -----

Art. 22 – Scioglimento della Fondazione -----

La Fondazione si scioglie, oltre che per il verificarsi delle cause di cui all'art. 27 del Codice civile, per decisione unanime in questo senso dei Promotori Fondatori a cui spetta la facoltà di valutare l'eventuale raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità nonché l'inadeguatezza della Fondazione e della sua consistenza patrimoniale a raggiungere gli scopi prefissati. -----

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, co. 1, D. Lgs. 117/2017, *cit.*, e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Amministrazione. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. ---

Con la stessa deliberazione il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più Liquidatori definendone poteri e compenso. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. -----

Art. 23 – Vigilanza -----

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25, cod. civ., e delle leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28, cod. civ., sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90, D. Lgs.117/2017, cit.. -----

Art. 24 – Rinvio -----

Per quanto non espressamente indicato e previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni di Legge in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.. -

Micheli De Mico
Giovanni D'Amico

Didotta Jelsano
Sara Geronzi
Elena Tualdi

Michele

